

Codice A1604B

D.D. 2 luglio 2020, n. 308

**Rigetto dell'istanza di rimborso presentata in data 21.05.2020 dai sigg. Bollati Guido (C.F. omissis) e Gribaudo Diego (C.F. omissis). Codice utenza: CN01887.**



**ATTO DD 308/A1604B/2020**

**DEL 02/07/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

**A1604B - Tutela delle acque**

**OGGETTO:** Rigetto dell'istanza di rimborso presentata in data 21.05.2020 dai sigg. Bollati Guido (C.F. omissis) e Gribaudo Diego (C.F. omissis). Codice utenza: CN01887.

preso atto che i sigg. Bollati Guido (C.F. omissis) e Gribaudo Diego (C.F. omissis) –titolari, dal 10.04.2013 al 09.03.2015, della concessione di derivazione d'acqua pubblica, oggetto del procedimento– hanno presentato in data 21.05.2020 ns. protocollo n. 00042721 istanza di rimborso di quote di canone versate per l'utenza CN01887 per le annualità 2013-2014 per una somma complessiva pari a euro 2.098,00, poiché nel periodo intercorrente tra il rilascio della concessione di derivazione d'acqua(d.d. n. 1168 del 10.04.2013) e l'assenso alla Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) da parte del comune di San Damiano Macra avvenuto in data 19.09.2014, non è stato possibile utilizzare la risorsa idrica;

vista la determinazione dirigenziale di concessione di derivazione di acqua pubblica n. 1168 del 10.04.2013, rilasciata dalla provincia di Cuneo;

vista l'istanza presentata in cui gli istanti motivano la richiesta di rimborso richiamando l'art. 4 comma 1 del r.r. 15/R/2004, il quale stabilisce che il pagamento del canone per il prelievo e l'utilizzo dell'acqua è dovuto «anche qualora l'utente non faccia o non possa far uso...per causa a lui imputabile, della concessione»;

considerato che nel caso di specie il mancato esercizio del diritto di derivazione, a seguito del rilascio della relativa concessione, è imputabile non ad atti o comportamenti ostruzionistici da parte dell'Amministrazione pubblica, bensì all'inerzia da parte dei sigg. Bollati Guido e Gribaudo Diego, i quali hanno atteso oltre un anno prima di dare avvio, presso il Comune competente, alla procedura abilitativa semplificata (PAS) di cui all'art. 6 del d.lgs. 28/2011;

considerato, quindi, che il mancato utilizzo della derivazione per il periodo indicato dagli istanti è esclusivamente agli stessi imputabile e non è viceversa emerso alcun impedimento riconducibile alle Amministrazioni pubbliche titolari delle funzioni autorizzative in materia, le quali hanno anzi puntualmente provveduto al rilascio dei permessi e delle autorizzazioni richieste;

vista la nota regionale prot. 00049624 - 11.06.2020 con la quale questo Settore ha comunicato il motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza di rimborso, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 c.2 del regolamento regionale n. 6/R con l'art. 4 del regolamento regionale n. 15/R;

preso atto che l'istante non ha presentato osservazioni scritte e/o memorie, documenti a contestazione delle motivazioni di rigetto comunicate con la nota del punto precedente;

**IL DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il D. Lgs 112/1998 con il quale è stata trasferita alla Regione la competenza nella riscossione dei canoni di concessione di derivazione delle acque pubbliche;
- visto il Regolamento Regionale 15/R del 2004 sulla disciplina dei canoni per l'uso di acqua pubblica che demanda al Dirigente della Direzione Regionale competente il compito di accertare il diritto al rimborso e quantificare la relativa somma da liquidare;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016.

*determina*

- di rigettare l'istanza di rimborso ns. protocollo 42721 - 21/05/2020 presentata dai sigg. Bollati Guido (C.F. *omissis*) e Gribaudo Diego (C.F. *omissis*) relativa all'utenza identificata con il codice utenza regionale CN01887, per le motivazioni in premessa esposte e che si intendono integralmente richiamate e recepite nel presente dispositivo;

- di disporre la pubblicazione della presente determinazione, sul B.U.R. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

La presente determinazione dirigenziale non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 33/2013.

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro 60 gg dalla notifica al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche.

**IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque)**  
Firmato digitalmente da Paolo Mancin